



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi**

Via Cavour, 26 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 081.5369345 - Fax 081.8626697 - C.F. 90082020638  
email: naic8fy007@istruzione.it - PEC: naic8fy007@pec.istruzione.it - web: www.comprensivoleopardi.gov.it

**A tutto il personale docente**

**al personale ATA**

**Al Dsga**

**atti/sede/Sito web**

**OGGETTO: precisazioni ferie personale docente e personale ATA**

### **PERSONALE DOCENTE**

Com'è noto l'articolo 13 comma 9 del CCNL 2007 consente al personale docente di fruire di 6 giorni di ferie durante lo svolgimento delle attività didattiche a condizione che sussista ...” *la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2*”. Nonostante il comma 2 prevedeva la possibilità di prescindere da tale condizione qualora la richiesta fosse suffragata da motivi familiari o personali, DEBITAMENTE DOCUMENTATI, la legge finanziaria 228/2012 ha, invece, disapplicato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 13 prevedendo per la concessione delle ferie al personale scolastico durante le attività didattiche come conditio sine qua non quella che tale concessione non implichi oneri aggiuntivi per lo Stato. Il nuovo contratto, siglato nell'aprile 2018, nulla ha modificato a riguardo rispetto a quanto previsto nel precedente

**Pertanto s'invita il personale docente a presentare eventuale richiesta di ferie con un preavviso di almeno 5 giorni, come previsto dall'art. 27 della Contrattazione integrativa d'istituto e di allegare alla stessa un' autodichiarazione sui motivi della richiesta, anche in busta chiusa.**

**Per personale docente a tempo determinato** è utile premettere che in materia di ferie i docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8 sono paragonati ai docenti di ruolo.

Per tutti gli altri docenti assunti a tempo determinato (**supplenza breve o fino al 30/6**) non vi è invece “obbligo” di fruire delle ferie, pertanto la monetizzazione delle ferie avviene nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Pertanto se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle, **tali giorni saranno comunque sottratti d'ufficio al monte ferie spettantegli.**

Il principio è quello di sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane (se rimane) andrà monetizzato.

### **PERSONALE ATA**

Le ferie del personale ATA vengono regolate dal CCNL 29.11.2007, all'art. 13 comma 5 in cui viene specificato che nel caso in cui il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni.

**Pertanto si precisa che ai fini del computo delle ferie i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno (es: 3 giorni di ferie spezzettate varranno 4 gg ai fini del computo totale).**

Si ricorda che, il numero di 26 o 28 giorni di ferie stabilito dal DPR 395 del 23.8.1988 è ormai superato.

Tutto il personale è invitato ad un'attenta lettura di quanto suesposto e a non contravvenire a quanto indicato.



**Il Dirigente Scolastico  
(dott.ssa Antonella d'Urzo)**

[documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]